

COMUNE DI CASTELFONDO

PROVINCIA DI TRENTO

R E G O L A M E N T O

PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI USO CIVICO

CAPO I° - NORME GENERALI

**Art. 1 - Richiami normativi**

Il godimento delle terre assegnate al Comune di Castelfondo e rientranti nella categoria a) dell'art. 11 della Legge 16.6.1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici, cioè come terre convenientemente utilizzabili come bosco e come pascolo permanente, saranno godute dagli aventi diritto con le norme del presente Regolamento, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del R.D. 26.2.1928, n. 332.

Tali terre sono destinate ad uso e servizi di pubblico interesse.

**Art. 2 - Decreti Commissario Usi Civici**

Le terre rientranti nella categoria sopraindicata, ed oggetto del presente Regolamento, sono quelle specificatamente indicate nei Decreti del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Trento, emessi in forza dell'art. 42 del R.D. 26.2.1928, n. 332.

**Art. 3 - Diritti d'uso civico riconosciuti**

I diritti della popolazione sulle terre suddette, come accertati e riconosciuti dal Commissario per la liquidazione degli Usi Civici con decreto ~~14.11.1940, n. 1157/40~~ <sup>6.8.34, Prot. 586/34 R. 30.7.41, Prot. 1435/41</sup> sono i seguenti:

- a) diritto di legnatico per uso interno di fuoco e per costruzione e ricostruzione degli edifici (escluso lo scopo industriale);
- b) diritto di pascolo con bestiame di ogni specie;
- c) diritto di tagliare erba sulle montagne;
- d) diritto di stramatico;
- e) diritto di escavazione di sassi e sabbia per l'edilizia locale.

**Art. 4 - Requisiti per il godimento**

Il godimento delle terre, secondo le disposizioni dell'art. 26 della legge 16.6.1927, n. 1766 e del presente Regolamento, spetta a tutti i cittadini iscritti nel registro anagrafico della popolazione del Comune, ed aventi nello stesso dimora abituale ~~per la maggior parte dell'anno~~, a partire dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello dell'iscrizione.

#### Art. 5. - Ampiezza del diritto

L'ampiezza del diritto é determinata e limitata da un lato dal fabbisogno familiare e dall'altro dal numero degli utenti e dalle disponibilità effettive delle terre, compatibilmente con le prescrizioni delle leggi forestali vigenti e del Piano Economico di sfruttamento dei beni silvo-pastorali.

I diritti della popolazione non potranno eccedere, per disposizione di legge, gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art.1021 del Codice Civile: "chi ha il diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se é fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia".

#### Art. 6. - Nucleo familiare

Il nucleo familiare, ai fini del presente Regolamento, é costituito da una o più persone fisiche, legate fra di loro da vincoli di consanguineità o di affinità, le quali convivono in una comune unità domestica e sono titolari del diritto di uso civico, ai sensi dell'art.4.

#### Art. 7. - Capofamiglia

Il diritto viene esercitato, per conto di tutti i componenti del nucleo familiare, dal capofamiglia.

Si considera capofamiglia chi esercita la patria potestà, la tutela o chi ha l'amministrazione e la cura degli interessi della famiglia.

#### Art. 8. - Corrispettivi per l'esercizio del diritto d'uso civico

L'esercizio del diritto d'uso civico é di regola gratuito. Peraltro il Comune, per sopperire alle spese di amministrazione (pagamento imposte, sorveglianza, esecuzione dei lavori di ordinaria coltura e manutenzione) potrà imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti.

A tale scopo, entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio comunale deve provvedere alla determinazione del corrispettivo che sarà richiesto ai cittadini per il godimento dei beni di uso civico. La deliberazione é soggetta ad esame ~~di merito~~ ed approvazione da parte della Giunta provinciale.

#### Art. 9. - Domanda annuale

Chi intende usufruire dei diritti di uso civico spettantigli, dovrà farne esplicita domanda all'Amministrazione comunale, nei modi e termini che saranno annualmente stabiliti e resi noti al pubblico.

#### Art. 10. - Esame delle domande

Le domande degli aventi diritto sono raccolte ed istruite dal Sindaco e quindi esaminate, discusse e decise dalla Giunta comunale, che delibera in merito, prima della sessione forestale, che si tiene ogni principio d'anno nella sede municipale. Contro la decisione della Giunta comunale é ammesso ricorso, entro 30 giorni, alla Giunta provinciale.

## CAPO II° - Uso civico di legnatico

### **Art. 11 - Determinazione dei quantitativi**

L'Autorità forestale, in sede di sessione forestale, stabilirà sulla scorta del Piano Economico boschivo, i quantitativi massimi di legname da opera e da ardere che potranno essere usati nell'annata.

In mancanza del Piano Economico, o pendente la sua compilazione, i quantitativi suindicati verranno determinati prudentialmente dall'Autorità forestale tenendo presente la consistenza della provvigione legnosa e l'incremento dei boschi.

Sulla base dei quantitativi ammessi al taglio e del numero delle domande accettate, sarà determinato il quantitativo minimo spettante ad ogni nucleo familiare.

### **Art. 12 - Legname ad uso commercio**

Una volta soddisfatte le richieste degli aventi diritto e su richiesta dell'Amministrazione comunale, l'Autorità forestale determinerà i quantitativi dei prodotti legnosi che potranno essere posti in vendita, tenuta presente la ripresa vboschiva prevista dal Piano Economico o stabilita con i criteri di cui al 2° comma dell'art. 11.

### **Art. 12 bis - Buoni legna**

I censiti aventi diritto alla sorte legna per uso fuoco interno possono chiedere, in sede di domanda annuale, l'assegnazione di un buono legna.

Il buono di cui al precedente comma darà diritto al prelevamento, presso le segherie della zona, di un quantitativo di legna da ardere, il cui corrispettivo sarà fatturato nella misura stabilita di anno in anno a nome del Comune di Castelfondo ed alla cui liquidazione provvederà la Giunta comunale.

La Giunta comunale in sede dell'esame previsto all'art. 10, determinerà in relazione alle esigenze di coltivazione del bosco, il numero delle domande di buoni/legna annualmente accoglibili, dando la precedenza nell'assegnazione di tali buoni, alle persone anziane, inabilite, sole e prive di mezzi per l'esbosco.

### **Art. 13 - Preferenza nelle vendite**

Alle vendite di cui all'art. 12, dovrà essere data la preferenza, a parità di offerta, ai cittadini utenti dell'uso civico (art. 46 del R.D. 26.2.1928, n. 332).

### **Art. 14 - Determinazione zone e modalità di utilizzazione**

La determinazione delle zone e delle modalità con cui si potrà procedere alle utilizzazioni boschive è di competenza dell'Autorità forestale, e pertanto l'Amministrazione comunale, sulla base delle decisioni adottate in sessione forestale, dovrà farne richiesta alla predetta Autorità.

### **Art. 15 - Distinzione dei lotti per uso interno e per uso commercio**

Negli assegni si dovranno tenere distinti i lotti per la cessione del materiale legnoso agli utenti (uso interno) da quelli per la vendita al commercio (uso commercio).

**Art. 16. - Bolletta di autorizzazione**

Ad ogni utente verrà rilasciata apposita bolletta, con l'indicazione del materiale assegnato, che giustificherà la provenienza del materiale legnoso concesso e ne consentirà il taglio e l'esbosco.

**Art. 17. - Diritti dei più bisognosi**

Se, in rapporto al materiale legnoso assegnato per il taglio, la quota di ciascun utente riuscisse insufficiente ai bisogni annuali della famiglia, la ripartizione verrà fatta con preferenza agli aventi diritto più bisognosi.

**Art. 18. - Determinazione annuale dei corrispettivi**

Il Consiglio comunale, con le modalità previste all'art. 8, stabilirà annualmente l'eventuale corrispettivo di cessione agli utenti:

- della legna da ardere
- del legname da opera (a metro cubo)
- delle antenelle e paleria minuta (a metro lineare).

**Art. 19. - Esazione corrispettivi**

Sulla base dei quantitativi concessi ai singoli utenti ed ai corrispettivi stabiliti con la deliberazione di cui all'art. 8, l'Amministrazione comunale procederà alla esazione nei modi e termini stabiliti dalla legge per le entrate patrimoniali.

**Art. 20. - Esercizio attività imprenditoriali**

Per l'esercizio di una industria (cioè per qualsiasi attività imprenditoriale, sia essa commerciale, artigianale, agricola, od industriale propriamente detta) o per altri scopi speculativi che eccedono l'ordinaria manutenzione o il fabbisogno dell'azienda agraria o familiare, non verrà concessa legna da ardere nè legname da costruzione per uso interno.

**Art. 21. - Utilizzazione dei prodotti accordati per uso interno**

La legna ed il legname accordato per uso interno dovranno essere utilizzati allo scopo cui furono richiesti, restando assolutamente vietato ogni altro uso, specialmente l'alienazione a qualsiasi titolo, sia dentro che fuori il territorio comunale. Rimane pure vietata la cessione del legname a terzi in compenso di trasporto, segagione o fatturazione nonchè la permuta dello stesso con altro legname.

Solamente a richiesta, potrà essere autorizzata la permuta della sorte con legna secca già tagliata oppure della perizia con legname già stagionato.

La Giunta comunale eserciterà, a mezzo del personale incaricato, tutti i controlli necessari ad evitare eventuali abusi.

**Art. 22. - Sorteggio annuale. Operazioni di esbosco**

L'assegno agli utenti delle sorti legna avverrà mediante una operazione di sorteggio che si terrà presso il Municipio in data comunicata alla popolazione con apposito avviso.

Qualora il legname della sorte lo consenta, è permesso al beneficiario ricavarne assame, purché lo stesso sia adibito esclusivamente ad uso familiare.

L'Autorità forestale fissa di volta in volta un termine preciso entro il quale devono essere completate tutte le operazioni di taglio ed esbosco. Trascorso tale termine, salvo eventuali proroghe, le sorti legna non asportate, senza alcun ulteriore avviso, passeranno di competenza dell'Amministrazione comunale, che ne disporrà come meglio ritiene.

#### Art. 23. - Concessione delle perizie

La concessione delle perizie (legname per costruzione e ricostruzione degli edifici) viene decisa dalla Giunta comunale, su richiesta degli aventi diritto, che potranno beneficiare di tale particolare assegnazione di norma ogni tre anni, salvo comprovata necessità.

Le domande di assegno di perizie dovranno indicare specificamente il tipo di opera cui il legname sarà destinato e la concessione del legname uso interno resta vincolata all'utilizzo della precedente perizia per lo scopo specifico cui era stata destinata.

#### Art. 24. - Legna raccoglitticia

Gli aventi diritto potranno usufruire gratuitamente della legna raccoglitticia esistente nei boschi. Per legna raccoglitticia si intendono i rami, i cimali, le cortecce e gli altri residui di tagli, giacenti al suolo, in stato di oltrepassata stagionatura.

#### Art. 25. - Ceppaie

Le ceppaie, ricavate dall'assegnazione di lotti o sorti, rimangono di esclusiva proprietà del Comune, che annualmente le cederà agli utenti di uso civico, in base alle domande pervenute.

Le ceppaie saranno di volta in volta martellate dal custode forestale nel bosco prima dell'estirpazione.

E' vietato in ogni caso l'uso dell'esplosivo nei boschi comunali.

Per il taglio-esbosco delle ceppaie valgono le norme in vigore per le sorti legna ed ogni beneficiario dovrà munirsi di apposita bolletta.

#### Art. 26. - Sorveglianza

Sorveglianza, controllo ed ispezione sull'effettivo impiego e destinazione del materiale legnoso concesso a qualsiasi titolo spettano alla Giunta comunale, che si avvarrà allo scopo dei custodi forestali e degli altri agenti comunali.

### CAPO III° - Uso civico di pascolo

#### Art. 27. - Uso civico di pascolo

I terreni pascolivi dei beni di uso civico sono aperti all'uso civico di pascolo per gli aventi diritto a termine delle leggi vigenti e del presente Regolamento.

#### Art. 28. - Zone bandite dal pascolo

Sono esclusi temporaneamente dal pascolo di qualsiasi sorta di animali quei terreni nei quali i boschi sono stati sottoposti a tagli generali o parziali o siano in ricostruzione perché molto radi, deperienti, danneggiati dagli incendi e sottoposti al bando dell'Autorità forestale.

Tali zone bandite al pascolo sono rese note con avviso del Sindaco, affisso all'albo comunale per 30 giorni e consultabile ad ogni richiesta presso gli uffici comunali.

#### Art. 29. - Determinazione numero dei capi ammessi al pascolo

Sulla base delle determinazioni stabilite nella sessione forestale, la Giunta comunale fissa annualmente, per ogni famiglia ed in rapporto alle necessità della stessa, il numero dei capi ammessi al pascolo.

### CAPO IV° - Uso civico di stramico e di erbatico

#### Art. 30. - Domanda per la raccolta di stame e di erba

Gli utenti che vogliono procedere alla raccolta di stame e di erba nei boschi comunali, per uso proprio, dovranno fare apposita domanda all'Amministrazione comunale.

#### Art. 31. - Esame domande

In sede di sessione forestale sarà determinato ogni anno in quali zone potrà raccogliersi lo stame e tagliare l'erba, stabilendone i quantitativi massimi e fissandone le modalità.

La Giunta comunale sulla base delle domande presentate e delle zone ammesse all'utilizzazione, deciderà quali domande possono essere accolte.

#### Art. 32. - Utilizzazione dei prodotti accordati

Lo stame e l'erba accordati per uso interno dovranno essere utilizzati allo scopo per il quale furono richiesti, restando assolutamente vietato ogni altro uso, in particolare l'alienazione a qualsiasi titolo.

#### Art. 33. - Determinazione corrispettivo

Il Consiglio comunale stabilirà, con le modalità di cui all'art.8, l'eventuale corrispettivo che i censiti dovranno pagare per il godimento di strumatico e di erbatico, in proporzione ai quantitativi, loro concessi.

La riscossione del corrispettivo seguirà la procedura indicata all'art. 19 del presente Regolamento.

#### Art. 34. - Norme tecniche

La raccolta dello strame e dell'erba nei boschi dovrà essere effettuata secondo le norme tecniche stabilite dagli articoli 18 e 19 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti per la Provincia di Trento.

#### Art. 35. - Asporto dello strame dai boschi

Lo strame raccolto nei boschi di uso civico dovrà essere asportato dal bosco al più tardi entro l'inverno successivo alla raccolta, restando vietato l'ammassamento dello stesso accanto a piante in vegetazione e nei luoghi ove esiste novellame.

#### Art. 36. - Bolletta di autorizzazione

Persone trovate nel bosco a raccogliere strame o erba senza la bolletta di autorizzazione o contrariamente alle modalità stabilite, saranno passibili di contravvenzione, anche se aventi diritto.

### CAPO V° - Diritto di escavazione sabbia e sassi

#### Art. 37. - Modalità e limiti

Il diritto di estrazione di sabbia e sassi dovrà essere di volta in volta autorizzato dall'Amministrazione comunale, nei limiti e con le disposizioni di cui alla L.P. 4.3.1980, n. 6.

L'utente dovrà essere provvisto di apposita bolletta e l'eventuale corrispettivo, stabilito con le modalità di cui all'art. 8, sarà riscosso nelle forme di legg.

## CAPO VI° - Sanzioni e disposizioni finali

### Art. 38. - Sanzioni

Ogni infrazione alle disposizioni del presente Regolamento, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, sarà punito nella misura e nei modi stabiliti dall'art. 106 della Legge Comunale e Provinciale n. 383 del 3.3.1934, salvo che le trasgressioni non siano previste da leggi e regolamenti speciali o non costituiscano violazioni al Codice Penale, in particolare all'art. 627.

### Art. 39. - Verbali di contravvenzione

I verbali delle contravvenzioni sono elevati dagli agenti di vigilanza forestale e trasmessi al Sindaco per successiva competenza.

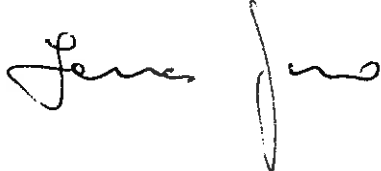
### Art. 40. - Incaricati della sorveglianza

Gli agenti forestali, nonchè gli agenti comunali, sono incaricati della vigilanza e dell'applicazione del presente Regolamento.

### Art. 41. - Abrogazione norme anteriori

Le disposizioni anteriori o in contrasto con il presente Regolamento sono abrogate.

IL CONSIGLIERE DESIGNATO



IL SINDACO



IL SEGRETARIO

